



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Area II Settore III Prot. n. 5018/1
Coordinatore: Cataldo Roselli

Bari, 04/01/2017

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;

VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;

VISTO il D.M. 325/2015 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il proprio decreto n. 1952/3 del 24/09/2014 di inserimento con riserva nelle GAE di scuola primaria della ricorrente De Leonardis Maria Rosaria ai sensi del Decreto del TAR Lazio sul ricorso n. 7886/2014;

PRESO ATTO della Sentenza Contestuale n. 3344/2016 sul ricorso del 01.02.2016 e del successivo provvedimento di correzione del 11/08/2016 con cui il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando "accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria per il triennio 2014/2017 con riconoscimento del punteggio maturato all'atto della cancellazione e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni resistenti di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il diritto del ricorrente";

VISTE le note n.15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, con cui il MIUR precisa che l'inserimento nelle GAE può essere: a pieno titolo per i destinatari di sentenze favorevoli definitive; con riserva per i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro n. 3344/2016 del 20/07/2016 come corretta con provvedimento del 11/08/2016;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio n. 5018 del 02/09/2016 di inserimento a pieno titolo in GAE sc. primaria della ricorrente De Leonardis Maria Rosaria con punti 32;

CONSIDERATO che il punteggio spettante alla ricorrente De Leonardis Maria Rosaria deve essere p. 56;

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento alla sopra citata Sentenza del Tribunale di Brindisi-Sezione Lavoro n. 3344/2016 la ricorrente De Leonardis Maria Rosaria è incluso a pieno titolo nella GAE di scuola primaria con punti 56.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, la suelencata ricorrente è ammessa alla procedura con riserva di accertamento del possesso del requisito di ammissione.

IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Benedetta Bellino